

Cir. 1/2021



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello

OGGETTO: Regime dell'indennità di udienza di cui all'art. 4, d.lgs. 273/1989 a seguito dell'art. 221, comma 4, del d.l. nr. 34/2020, conv. con mod. dalla l. nr. 77/2020, recante "Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale" e dell'art. 32-ter, d.l. n. 137/2020, conv. con mod. dalla l. nr. 176/2020, in tema di "Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari".

Sono pervenute a quest'Ufficio note di organismi associativi della magistratura onoraria, volte ad ottenere chiarimenti sulla portata dell'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 e sulle relative ripercussioni in ordine ai compensi del magistrato onorario, con particolare riguardo alla questione di un'analogia di trattamento rispetto al regime dell'udienza c.d. cartolare, già disciplinata dall'art. 83 comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020.

Tanto premesso, si osserva in via sistematica che:

- il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (e s.m.i.) all'art. 83, comma 7, lett. h), prevedeva con vigenza fino al 30.6.2020, quale misura adottabile dal capo dell'Ufficio, "lo svolgimento di udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

-l'art. 221, comma 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77 - senza modificazioni per la parte di interesse, salva la vigenza prorogata fino al 31.12.2020 (per effetto del d.l. 83/2020, conv. con mod. dalla l. 124/2020, come mod. dal d.l. 125/2020, stante il combinato disposto del comma 2 del citato art. 221 con i commi da 3 a 10 del medesimo articolo), ha previsto che "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata

M_DG: Procura Generale della Repubblica di SALERNO - Prot. 29/01/2021.0000665.F

per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;

- L'art. 4, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e s.m.i. - applicabile ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - ancora la corresponsione dell'indennità alle “attività di udienza svolte nello stesso giorno”, prevedendo un'ulteriore indennità qualora il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore, e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall'attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

Su tale quadro normativo si innesta l'art. 32-ter, d.l. 137/2020, come conv. in l. n. 176/2020 (rubricato *Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari*), il quale testualmente dispone che 1. Al fine della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Come chiarito da questa Direzione Generale (in riferimento alle fattispecie di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) e h) del d.l. 18/2020) con circolare prot. DAG n. 60009U del 9 aprile 2020 (già trasmessa agli Uffici tramite il Foglio d'Informazione nr. 2/2020 e che per comodità si ri-acclude come allegato 1), “*le attività svolte dai giudici onorari, in favore dei quali sia prevista l'erogazione di un compenso commisurato all'udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), sia esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 16 aprile al 30 giugno 2020) devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie”.*

Tanto premesso, dalla lettura coordinata delle norme in esame si evince l'inequivoca equiparazione della “*modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta*”, di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, con la modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, ai fini della spettanza dell'indennità di udienza di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 273/1989.

L'art. 32-ter d.l. 137/2020 fugge dunque ogni dubbio paventato dalle associazioni di categoria, circa la non configurabilità come “udienza” della particolare modalità di trattazione di cui all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020, la quale deve invece ritenersi - ad ogni effetto - (pur in “sostituzione” della canonica trattazione in presenza) espletata e suscettibile di rilevanza economica per il magistrato onorario che la disponga.

L'esame sistematico del contesto normativo rende infatti evidente come:

-la locuzione “*le udienze civili sono sostituite*” (cfr. art. 221, comma 4, cit.) va riferita non all'udienza in senso tecnico-giuridico bensì a quella fisica, caratterizzata dalla presenza dei difensori delle parti innanzi al giudice, quale unità spazio-temporale di celebrazione processuale, la quale viene appunto sostituita da - nel senso di “espletata tramite” - un'udienza telematica/cartolare;

- lungi dal risultare soppressa un'attività di ordine processuale, si attiva un meccanismo per cui il giudice, che si avvalga di tale trattazione, deve provvedere “entro i successivi cinque giorni”, previa verifica dunque dell'avvenuto deposito delle note delle parti (nel termine assegnato, rispetto al giorno di originaria fissazione dell'udienza), in difetto delle quali adotterà le statuizioni di cui al primo comma dell'art. 181 c.p.c.; e ciò, in termini che - anziché smentire la tenuta di un'udienza (sia

pure "ficta"), la confermano, laddove evidenziano la necessità di provvedere al suo esito (vd. sempre art. 221, comma 4, d.l. 34/2020).

Non può che concludersi che il legislatore ha inteso disciplinare lo svolgimento del processo secondo modalità analoghe a quelle invalse per la c.d. udienza a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) d.l. 18/2020, e che la fattispecie dell'art. 221 comma 4, d.l. 34/2020, al di là della terminologia adoperata, sia identica quanto agli effetti, nel senso che il deposito telematico di note, lungi dall'implicare una "eliminazione" dell'udienza tiene luogo della sua celebrazione in presenza, pur tuttavia sovrapponendosi, in tutto e per tutto, ad una modalità di trattazione "ordinaria".

Quanto all'asseverazione della attività di udienza, ai fini delle indennità del caso, nonché della eventuale cumulabilità delle indennità di cui al comma 1 e comma 1 bis dell'art. 4, d.lgs. 273/1989, va ribadito che in considerazione del peculiare modo di fissazione di siffatta trattazione (rimesso allo stesso giudicante, con comunicazione alle parti fino a trenta giorni prima la data dell'udienza già fissata), va ribadito che "ai fini della liquidazione dell'indennità di udienza ai magistrati onorari di tribunale, sia idoneo un documento proveniente dall'Ufficio giudiziario e, nella specie, l'attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell'udienza "a trattazione scritta" in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di autocertificazione .." (cfr. circolare DAG prot. 60009.U del 10 aprile 2020).

E' evidente, poi, che il giorno di riferimento sia quello in cui si sarebbe dovuta celebrare l'udienza in presenza (dovendosi mantenere, secondo l'impianto dell'art. 221, co. 4, la data di udienza fissata ab origine) e non quello in cui il magistrato adotti il provvedimento, in quanto il dato normativo (art. 4 d.lgs. 273/1989) ancora la corresponsione dell'indennità alle "attività di udienza svolte nello stesso giorno".

Va inoltre rammentato che l'indennità di cui al comma 1 bis, medesimo art. 4, d.lgs. 273/1989, resta dovuta qualora "il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore".

E' opinione di quest'Ufficio - in assenza di qualsiasi dato testuale o sistematico-teleologico militante per il contrario - che l'emolumento di cui al predetto comma 1 bis, lungi dal venire eliminato rispetto alla fattispecie processuale di cui all'art. 221 comma 4, d.l. 137/2020, sia pur implicitamente richiamato (e dunque persistente) nell'assetto dell'art. 32-ter, d.l. 137/2020, poiché questa norma parifica tale peculiare modalità di tenuta dell'udienza, ai fini dell'indennità di cui al comma 1 dell'art. 4, d.lgs. 273/1989, e il comma 1 bis di quest'ultima disposizione si rifà, a sua volta, alle attività di cui al primo comma dell'art. 4; inoltre, la previsione del comma 2 dell'art. 32-ter, d.l. 137/2020, nel blindare gli oneri di spesa connessi a tale modalità di trattazione, nulla dice in ordine alla indennità "suppletiva" di cui all'art. 4, co. 1 bis (il cui eventuale riconoscimento non potrà dunque comportare, del pari, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica), lasciandone intendere la piena vigenza alle condizioni già previste dal d.lgs. 273/1989.

Tale ricostruzione risulta altresì condivisa dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, con nota prot. LEG n. 559.U del 20.1.2021.

Riannodando i punti salienti della questione, va evidenziato che *a)* la liquidazione della doppia indennità di udienza è ammissibile anche nel caso di udienza a trattazione scritta (con il limite di due indennità di udienza giornaliera; *b)* in tale prospettiva, non rileva il numero di procedimenti trattati, ma solo il tempo di durata complessiva dell'impegno di udienza, se superiore a cinque ore (vd. nota prot. DAG 125077.U del 5.8.2020, allegato 2); *c)* anche in tal caso, le modalità di attestazione della durata dell'udienza cartolare debbono agganciarsi ad elementi aventi fede pubblica, con esclusione dunque dell'autocertificazione da parte del magistrato onorario: pertanto, in assenza del verbale di udienza redatto dal cancelliere, ovvero di un'attestazione oraria da parte del dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la durata globale delle udienze, occorrerà far riferimento alla durata dell'udienza risultante dal verbale che lo stesso magistrato onorario avrà

cura di redigere ai fini della corretta liquidazione dell'indennità spettante (vd. sempre nota prot. DAG n. 125077.U del 5.8.2020, all. 2).

Va infine richiamata l'attenzione sul fatto che la modalità gestionale dell'udienza in esame – proprio poiché equiparabile, sia pure in un contesto emergenziale, ad un'attività processuale ordinaria - deve contemperarsi con gli ordinari strumenti operativi e quindi col numero delle udienze tabellari previste nel Tribunale di servizio, al fine di evitare strumentalizzazioni di una siffatta modalità di "chiamata" dell'udienza.

Il singolo magistrato onorario avrà dunque cura di rispettare, nel disporre la "sostituzione" delle udienze con il deposito delle note scritte, ex art. 221 comma 4, del d.l. 34/2020, le udienze tabellari già in carico sul proprio ruolo. Ciò, in quanto tale modalità di trattazione non potrebbe in ogni caso comportare maggiori oneri di spesa, essendo i fondi devoluti alla remunerazione dei magistrati onorari calibrati sulla situazione "ordinaria", come del resto desumibile dal disposto di cui all'art. 32-ter, comma 2, d.l. 137/2020.

All'uopo, si sensibilizzano i capi degli Uffici giudiziari a voler prestare opportuna vigilanza sulle modalità di riorganizzazione delle udienze da parte dei magistrati onorari e sulla corrispondenza con i previsti criteri tabellari.

Possono in conclusione trarsi i seguenti principi di rilievo:

- ai fini della remunerazione della magistratura onoraria, secondo le disposizioni dell'art. 32-ter, d.l. 137/2020, le attività processuali svolte con la modalità di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, sono equiparate a quelle tenute nell'ambito di udienze civili in presenza;

- resta possibile la corresponsione della doppia indennità, ai sensi dei commi 1 e 1 bis, dell'art. 4, d.lgs. 273/1989, ai presupposti e condizioni ivi previsti;

- ai fini del riscontro della durata dell'attività processuale (in vista dell'art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 273/1989), valgono i chiarimenti già resi da questa Direzione generale con riguardo alla trattazione cartolare di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020 (vd. allegati 1 2), con riguardo all'attestazione oraria da parte del dirigente di cancelleria o alla necessaria redazione di un verbale a cura dello stesso magistrato onorario;

- le trattazioni disposte con la modalità di cui all'art. 221 comma 4, d.l. 34/2020, non potranno in ogni caso superare il limite delle udienze tabellarmente previste per il magistrato onorario.

Roma, il 28 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.05/08/2020.0125077.U

Al sig. Presidente della Corte di appello di
FIRENZE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
CATANIA

QUESITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Oggetto: Quesiti – art. 83, comma 7, lett. h) d.l.18/2020. Durata oraria dell'udienza e modalità di attestazione ai fini della eventuale liquidazione della doppia indennità di udienza.
Rif. prot. DAG n. 86108.E del 29.5.2020 e DAG 77816.E del 14.5.2020.

Con riferimento all'oggetto, ai fini della liquidazione dell'indennità di udienza nell'ipotesi di udienza a trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l.18/2020 e succ. mod., è stato chiesto di conoscere:

1) con il quesito inviato dalla Presidenza della Corte di appello di Firenze, formulato dal Tribunale di Firenze d'intesa con la Dirigente amministrativa del Tribunale:

a) *“se l'indennità spettante al magistrato onorario che celebra l'udienza civile nelle forme previste dall'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 ... debba essere convenzionalmente ancorata al giorno in cui il magistrato onorario adotta il provvedimento dopo aver esaminato gli atti di parte oppure al giorno in cui si sarebbe dovuta celebrare l'udienza in presenza”;*

b) *“se la celebrazione da parte del magistrato onorario di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 ... consenta la corresponsione, oltre che dell'indennità per l'attività di udienza, anche dell'ulteriore indennità prevista in presenza di un impegno lavorativo superiore alle cinque ore (art. 4, d.lgs. 273/1989 ...), qualora il Dirigente della cancelleria non disponga né di un verbale né di risultanze dei registri informatici attestanti con fede pubblica la durata delle attività di udienza”;*

c) *“se, in presenza della trattazione scritta di più cause nella stessa data convenzionale di udienza, al magistrato onorario spetti una sola indennità, oppure spettino tante indennità quante sono le cause da trattare”*;

d) *“nell’ipotesi in cui si ritenga ammissibile la liquidazione di plurime indennità concernenti le attività di udienza svolte in relazione a ciascuna causa, quale sia il criterio di liquidazione da seguire e se sia configurabile un tetto massimo di liquidazione giornaliera”*;

2) con il quesito trasmesso dalla Presidenza del Tribunale di Catania, se *“posto che l’udienza cartolare di cui all’art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 ... non può avere per le sue stesse caratteristiche alcuna durata oraria determinata o determinabile e che su tale durata oraria non può comunque influire il tempo di adozione del provvedimento conclusivo del giudice (in quanto da adottarsi successivamente e fuori udienza), deve essere liquidata ai GOT una sola indennità di udienza, con conseguente esclusione della configurabilità della c.d. doppia udienza?”*

Ad avviso del Direttore della cancelleria della terza sezione civile, infatti, poiché detta udienza si svolge *“mediante scambio – deposito”* telematico di note scritte da parte dei legali e il provvedimento del giudice viene per legge adottato successivamente fuori udienza, sembrerebbe doversi escludere la possibilità di corresponsione della doppia indennità (costituita dalla fase di deliberazione in camera di consiglio del provvedimento e dal deposito dello stesso), stante la *“mancanza di un’udienza in senso fisico e spaziale”* e la previsione normativa della successiva adozione del provvedimento del giudice fuori udienza.

Ebbene, i quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari riguardano in sostanza l’individuazione del giorno di udienza *cartolare* (fissata ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020 e succ. mod.) per il quale spetta al magistrato onorario la liquidazione della relativa indennità e la determinazione del quantum da liquidare con riferimento alla durata dell’udienza e alle attività svolte.

Quanto al primo punto, deve ritenersi che occorra fare riferimento al giorno in cui si sarebbe dovuta celebrare l’udienza in presenza, ovvero a quello indicato nel decreto di fissazione dell’udienza a trattazione scritta (dal momento che, in caso di svolgimento dell’udienza con le modalità indicate dall’art.83 cit., si potrà sia mantenere la data di udienza già fissata ab origine, sia modificarla o fissare una data ex novo) e non al giorno in cui il magistrato adotta il relativo provvedimento. Ciò in quanto il dato normativo (art. 4, commi 1 e 1 bis d.lgs. 273/1989) ancora la corresponsione dell’indennità all’attività di udienza.

Quanto alla determinazione dell’importo da liquidare, si osserva che la norma prevede la liquidazione di una sola ulteriore indennità ove *“il complessivo impegno lavorativo ... superi le cinque ore”*, con il limite quindi che non possono essere liquidate più di due indennità di udienza giornaliera, indipendentemente dal numero dei procedimenti trattati.

Ne discende quindi che, ai fini della liquidazione della doppia indennità di udienza, ammissibile anche nel caso di udienza c.d. a trattazione scritta, non rileva il numero delle cause trattate, ma solo il tempo di durata dell’udienza se superiore a cinque ore.

Sul tale ultimo punto si ribadisce che le modalità di attestazione della durata dell’udienza cartolare debbono necessariamente far riferimento ad elementi aventi fede pubblica, con esclusione dunque dell’autocertificazione da parte del magistrato onorario.

La stessa delibera del CSM del 26 marzo 2020 n. 186/VV/2020 contenente *“Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19”*, al punto 8) della *“Proposta di*

protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta art. 83 lett. h D.L. 18/2020") prevede:
"per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal
Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della
remunerazione)."

Pertanto, in assenza del verbale di udienza redatto dal cancelliere, ovvero di un'attestazione oraria da
parte del dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici attestanti la
durata complessiva delle udienze (come già indicato nella circolare prot. DAG 60009.U del 10 aprile
2020 di questa Direzione generale), occorrerà far riferimento alla durata dell'udienza risultante dal
verbale che lo stesso magistrato onorario avrà cura di redigere ai fini della corretta liquidazione
dell'indennità spettante.

Roma, 4 agosto 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Mimmo




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
IL DIRETTORE GENERALE

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Corti di appello

Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Ai sigg. funzionari delegati per le spese di giustizia presso le Procure generali della Repubblica

OGGETTO: Artt. 83 e 119 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) – Compensi per i magistrati onorari e modalità di determinazione del contributo economico. Art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Sono pervenute a questo ufficio richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità che siano assoggettate a compenso le attività svolte dai magistrati onorari ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e alla spettanza del contributo di cui all'art. 119 della stessa norma in favore dei magistrati onorari che svolgano le suddette attività.

Stante la stretta relazione tra le due tematiche, si procede ad un esame unitario delle stesse.

Inoltre, l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha modificato l'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per cui appare opportuna una nuova ricostruzione della scansione temporale relativa al pagamento del contributo.

Con l'art. 83 del DL 18/2020, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stata prorogata la sospensione dell'attività giudiziaria, distinguendo due fasi: a) il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, e b) il periodo successivo fino al 30 giugno 2020.

L'art. 36 del DL 23/2020 ha sostituito al termine del 15 aprile 2020 il termine del 11 maggio 2020 e al termine del 16 aprile 2020 il termine del 12 maggio 2020. Pertanto, il riferimento all'art. 83 DL n. 18/2020 comprende la modifica apportata dal DL n. 23/2020.

Nella prima fase, dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, è stato disposto il rinvio d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni individuate nel comma terzo.

Il quinto comma prevede che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

Tra le misure che vengono in rilievo vi sono quelle indicate alle lettere h) e f) del comma 7, relative allo svolgimento delle udienze civili.

La norma, in particolare prevede:

lett. f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

lett. h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Nella seconda fase, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, per contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare vi sono quelle previste dal settimo comma lett. g) (la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3) e lett. f) ed h) sopra citate.

Per le categorie di magistrati onorari la cui indennità sia connessa allo svolgimento dell'udienza, si ritiene che lo svolgimento della stessa con le modalità indicate sia nella lett. f) sia nella lett. h) dia luogo a compenso. Infatti, è lo stesso legislatore che qualifica tale attività quale

'udienza', per cui la circostanza che la lett. f) autorizzi la tenuta della stessa 'da remoto', attraverso collegamenti informatici, ovvero che la lett. h) prescindendo pure dalla presenza contestuale, seppure attraverso il collegamento informatico, sostituendola con lo scambio di atti scritti da eseguirsi in via telematica, non consente di escludere il relativo compenso. In particolare, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'udienza di cui alla lett. h), lo scambio di note scritte (e la sua lettura da parte del giudice) di fatto sostituisce integralmente la discussione orale della causa.

Con particolare riferimento alla previsione della lett. h), trattasi in sostanza di una modalità alternativa di celebrazione dell'udienza civile definita a "trattazione scritta" che, in deroga al principio di "oralità" della causa, assicura la partecipazione processuale delle parti a mezzo dei soli difensori attraverso uno scambio di memorie depositate secondo le regole del processo civile telematico, in funzione della necessità di assicurare il servizio della giustizia riducendo il più possibile i contatti personali.

A seguito del deposito telematico delle note scritte, l'udienza fissata con le modalità indicate dalla lett. h), comma 7 cit. scandirà il momento da cui decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti del giudice, da adottarsi "fuori udienza" secondo quanto indicato dalla norma.

Ciò premesso, non vi è dubbio che, anche nel caso in cui sia fissata udienza a "trattazione scritta" ai sensi della norma citata, l'attività svolta dal magistrato onorario debba considerarsi svolta in udienza ad ogni effetto di legge; conseguentemente non pare possa dubitarsi che, anche nel caso in esame, il magistrato onorario abbia diritto a percepire la relativa indennità.

L'art. 4, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e successive modificazioni - applicabile ai giudici onorari di tribunale già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 - ancora la corresponsione dell'indennità alle "*attività di udienza svolte nello stesso giorno*", prevedendo un'ulteriore indennità ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore e stabilendo che la durata delle udienze sia rilevata dai rispettivi verbali o anche, come precisato dalla circolare prot. DAG n. 48171 del 2.4.2009, dall'attestazione del cancelliere desunta in ogni caso dai verbali di udienza.

Nella fattispecie in esame, pur non essendo prevista espressamente dalla norma la redazione di un verbale di udienza da parte di un cancelliere, che attesti con fede pubblica l'attività giurisdizionale svolta, si è dell'avviso che, ai fini della liquidazione dell'indennità di udienza ai magistrati onorari di tribunale, sia idoneo un documento proveniente dall'Ufficio giudiziario e, nella specie, l'attestazione del Dirigente della cancelleria fondata sulle risultanze dei registri informatici che attesti la celebrazione da parte del magistrato onorario dell'udienza "a trattazione scritta" in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale, dovendosi escludere, sulla base della

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68852075 – prot.dag@giustiziacert.it – segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

complessiva disciplina sulla liquidazione di detta indennità, la possibilità di autocertificazione (analoga indicazione proviene dal CSM con la recente delibera del 26 marzo 2020 n.186/VV/2020 “Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19”, in cui, al punto 8) della “Proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta art. 83 lett. h D.L. 18/2020” è previsto *“per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione)”*.

Nelle ipotesi di mancanza del verbale di udienza, analoga indicazione era stata già fornita dalla Direzione generale della giustizia civile nella nota del 22.2.2018 per il riconoscimento della indennità al giudice onorario minorile per la partecipazione necessaria alle camere di consiglio, dove era stato evidenziato che *“in luogo del verbale di udienza può essere prodotto qualsiasi documento, sottoscritto dal presidente del collegio, che attesti la partecipazione del magistrato onorario alla camera di consiglio in un determinato giorno e per un determinato periodo temporale”* (Cfr. prot. DAG 38084.U del 22.2.2018: allegato 1).

In senso analogo, per i vice procuratori onorari (VPO) che svolgano attività delegata, il compenso spetterà per tale attività anche se svolta da remoto.

In conclusione, rispondendo al primo dei quesiti formulati, le attività svolte dai giudici onorari, in favore dei quali sia prevista l’erogazione di un compenso commisurato all’udienza tenuta, con le modalità indicate dal comma 7, lett. f) e h), sia esse riferite al periodo di cui al primo comma dello stesso articolo (dal 9 marzo al 11 maggio 2020), sia al periodo di cui al comma 6 (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) devono essere oggetto di compenso alla stessa stregua delle udienze svolte con modalità ordinarie.

Occorre esaminare l’interazione tra il pagamento delle udienze e il contributo di cui all’art. 119 del DL. 18/2020.

Il primo comma della norma prevede: In favore dei magistrati onorari di cui all’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83.

Come visto, relativamente alla effettiva durata del periodo di sospensione, l’art. 83 del D.L. 18 del 2020 struttura in maniera variegata la sospensione delle attività giudiziarie. Salvi ulteriori interventi normativi, il primo comma della norma prevede un periodo di sospensione dal 9 marzo al 11 maggio 2020, valido su tutto il territorio nazionale; il sesto comma prevede che per il successivo periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 sia attribuito ai capi degli uffici giudiziari l’onere di

disciplinare lo svolgimento delle udienze civili e penali, con la possibilità (comma 7, lett. g) di disporre il rinvio delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020.

Il legislatore ha collegato il pagamento del contributo mensile, che in ogni caso non può superare la durata di tre mesi, al periodo effettivo di sospensione di cui all'art. 83. Ne consegue che il diritto del magistrato onorario non è direttamente collegato alla mancata fruizione, nel periodo in questione, di compensi, ma esclusivamente alla durata del periodo di sospensione delle attività giurisdizionali.

Corollario di tale previsione è che il contributo in questione non possa ritenersi incompatibile con eventuali compensi spettanti al magistrato onorario per la propria attività svolta nel periodo di sospensione (per esempio, per la redazione di atti effettuata fuori udienza).

Tale conclusione è desunta da:

- a) la circostanza che il contributo sia parametrato esclusivamente alla durata del periodo effettivo di sospensione;
- b) l'espressa previsione che il contributo *non sia cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto* (art. 119, secondo comma), mentre nulla si dice in ordine agli ordinari compensi comunque spettanti al magistrato onorario;
- c) la natura del contributo economico che *non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (art. 119, primo comma), dunque, che costituisce un emolumento nettamente distinto dalla ordinaria retribuzione del magistrato onorario.

Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'individuazione di quale sia il *periodo effettivo di sospensione di cui all'art. 83*, che ai sensi del primo comma dell'art. 119 consente al magistrato onorario, che sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma, di fruire del contributo in questione.

Si deve precisare che l'art. 83 non prevede un periodo di generale sospensione dell'attività giudiziaria, ma esclusivamente la sospensione dei termini processuali e il rinvio, salvo eccezioni, delle udienze nell'arco temporale tra il 9 marzo e il 11 maggio 2020.

Tuttavia, il generico riferimento al *periodo effettivo di sospensione* di cui all'art. 119, primo comma, consente di affermare che esso comprenda integralmente il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 che, per il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 83, deve ritenersi *periodo effettivo di sospensione*.

Ne consegue che per il suddetto periodo il contributo mensile da erogarsi nei confronti di ciascun magistrato onorario spetti, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 119, integralmente per il solo fatto di essere un magistrato onorario di cui agli artt. 1 e 29 del d. lgs. n.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68852075 – prot.dag@giustiziacert.it – segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

116 del 2017 in servizio alla data del 17 marzo 2020. Relativamente a tale periodo il contributo non risulta incompatibile con altri compensi percepiti dal magistrato onorario, anche in virtù di eventuale attività giudiziaria posta in essere, anche con le modalità di cui alle lett. f) ed h) del settimo comma dell'art. 83.

Come già evidenziato il sesto comma dell'art. 83 prevede un ulteriore periodo, dal 12 maggio al 30 giugno 2020 in relazione al quale non vi è alcuna sospensione dei termini o rinvio delle udienze. In tale periodo, infatti, spetta a ciascun capo dell'ufficio giudiziario organizzare le attività al fine di adeguarle alla situazione emergenziale in atto.

Tra le misure che il capo dell'ufficio giudiziario può adottare vi è la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali (comma settimo, lett. g).

Mentre nel primo periodo fino al 11 maggio 2020 la sospensione delle attività giudiziarie, per i motivi sopra indicati, deve considerarsi generalizzata, non altrettanto può dirsi per il periodo successivo, ove la sospensione delle attività giudiziarie (*rectius* rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020) è solo eventuale, essendo una delle possibili misure adottate dal capo dell'ufficio.

La circostanza che nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 il periodo effettivo di sospensione sia solo eventuale e direttamente collegato unicamente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 83, comma settimo, lett. g), trova conferma oltre che nel tenore letterale della norma, anche nella relazione illustrativa al decreto legge n. 18/2020 ove si afferma: *“L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 15 aprile 2020 (adesso 11 maggio 2020) con possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio sino al 30 giugno 2020 ... Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività che, come visto in precedenza, dopo il 15 aprile 2020 (adesso 11 maggio 2020) sarà solo eventuale e connesso all'adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari”*.

L'erogazione del contributo per il periodo successivo a quello indicato nel primo comma dell'art. 83, e in ogni caso fino alla concorrenza del terzo mese, è subordinata alla sussistenza di un ulteriore periodo di sospensione, circostanza che si configura con l'adozione da parte del capo dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti di cui all'art. 83, settimo comma, lett. g).

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68852075 – prot.dag@giustiziacert.it – segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

L'adozione, invece, di diversi provvedimenti organizzativi, tra i quali, ad esempio, quelli di cui alle lett. f) e h) dello stesso comma, non può dare diritto al pagamento del contributo, ma esclusivamente al compenso spettante per la specifica attività giurisdizionale posta in essere.

In analogia con quanto specificato in precedenza, qualora il capo dell'ufficio adotti il provvedimento di cui all'art. 83, settimo comma, lett. g) e, in tal periodo, il magistrato onorario svolga attività giurisdizionale, eventualmente anche nelle forme di cui alle lett. f) ed h) espressamente richiamate dal comma terzo, il contributo economico di cui all'art. 119 spetterà in favore del magistrato onorario in aggiunta con i compensi corrispondenti all'attività svolta.

Infine, considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo ufficio circa il contenuto della dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo, con particolare riferimento alla mancata percezione di altri contributi o indennità previsti dal DL n. 18/2020, si precisa quanto segue.

L'art. 119, secondo comma, dispone che *Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.*

Al fine di semplificare il più possibile l'attività istruttoria gravante sui funzionari delegati per consentire la più celere liquidazione della prestazione, questa Direzione generale con la circolare del 2 aprile 2020 aveva ritenuto sufficiente che la sussistenza delle condizioni indicate nel secondo comma fosse attestata dallo stesso magistrato onorario interessato al contributo attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Premesso che la norma esclude chiaramente che il contributo di cui all'art. 119 possa essere cumulato con qualunque altra prestazione, comunque denominata, prevista dallo stesso decreto legge, l'oggetto della dichiarazione sostitutiva deve essere la mancata fruizione di altre prestazioni, ovvero che il magistrato onorario non ne fruirà in seguito.

Qualora un magistrato onorario si trovi nelle condizioni per fruire anche di altre prestazioni, spetterà a lui la valutazione di quale prestazione chiedere. Se intende richiedere la prestazione di cui all'art. 119, stante la non cumulabilità del contributo con altri, non potrà avere fruito o fruire successivamente di altre prestazioni, per cui, per non incorrere nel divieto di legge, non potrà fare domande per altre prestazioni e qualora le abbia fatte è tenuto a revocarle per renderle prive di effetti, al fine di beneficiare del contributo di cui all'art. 119.

Roma, 9 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE


Firma autografa
MIMMO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68852075 – prot.dag@giustiziacert.it – segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it